

Domande e risposte sulla Direttiva 2017/2398 che modifica la Direttiva europea sugli agenti cancerogeni o mutageni sul luogo di lavoro

Come si pone la legislazione UE in materia di sicurezza e salute professionale nei confronti della silice cristallina respirabile?

Quando entrerà in vigore la nuova Direttiva sugli agenti cancerogeni o mutageni sul luogo di lavoro (2017/2398)?

Qual è l'opinione del settore dei minerali industriali riguardo alla Direttiva sugli agenti cancerogeni o mutageni (CMD)?

Quali sono alcuni esempi di sostanze contenenti silice cristallina?

Quali sono i minerali interessati dalla Direttiva 2017/2398 sugli agenti cancerogeni o mutageni?

Quali saranno le ripercussioni sugli utenti della filiera?

Ci saranno ripercussioni sulla *supply chain* del settore dei minerali industriali?

Come sarà applicato l'obbligo di sostituzione delle sostanze?

Quali sono le misure imposte dalla Direttiva sugli agenti cancerogeni o mutageni sul luogo di lavoro (CMD)?

Qual è la definizione di "sistema chiuso"?

Cos'è l'Accordo NEPSI?

Chi sono i firmatari dell'Accordo NEPSI?

Qual è il vantaggio di diventare firmatario dell'Accordo NEPSI?

La Direttiva 2017/2398 ha una ricaduta sull'etichettatura delle sostanze?

La silice cristallina dovrà essere classificata ed etichettata come agente cancerogeno?

Questa nuova norma intende porre un divieto di commercializzazione per le sostanze contenenti RCS?

Quali saranno le conseguenze della nuova Direttiva europea sugli agenti cancerogeni o mutageni (CMD) nei Paesi che hanno già inserito la RCS nella legislazione nazionale in materia di agenti cancerogeni sul luogo di lavoro?

La maggior parte degli Stati membri europei ha già stabilito un valore limite per la RCS. Gli Stati membri con valori limite inferiori o superiori saranno costretti a modificare i rispettivi OEL?

Quali obblighi sono previsti per produttori e utilizzatori nella comunicazione con clienti e dipendenti?

Come si applicherà questa Direttiva sugli agenti cancerogeni o mutageni sul luogo di lavoro (CMD) alla gestione dei rifiuti che contengono RCS nella loro composizione?

Come si applicherà questa Direttiva sugli agenti cancerogeni o mutageni sul luogo di lavoro (CMD) alla gestione dei materiali riciclati che contengono RCS nella loro composizione?

Dove è possibile trovare ulteriori informazioni?

Come si pone la legislazione UE in materia di sicurezza e salute professionale nei confronti della silice cristallina respirabile?

I “lavori comportanti esposizione a polvere di silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione” sono inseriti nella Direttiva (UE) 2017/2398 del 12 dicembre 2017 che modifica la Direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (la cosiddetta “CMD”). Riferimento: Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (OJ L345), articolo 1, paragrafo 4.

Nell’Allegato III è fissato un valore limite vincolante per la polvere di silice cristallina respirabile pari a 0,1 mg/m³.

Link alla Direttiva disponibile in tutte le lingue dell’UE http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.345.01.0087.01.ENG&toc=OJ:L:2017:345:FULL

Gli altri testi che fanno riferimento alla silice cristallina respirabile nella Direttiva 2017/2398 sono:

Considerando 18: Vi sono prove sufficienti della cancerogenicità della polvere di silice cristallina respirabile. In base alle informazioni disponibili, compresi i dati scientifici e tecnici, è opportuno stabilire un valore limite per la polvere di silice cristallina respirabile. La polvere di silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione non è soggetta a classificazione a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008. È pertanto opportuno inserire nell’allegato I della direttiva 2004/37/CE i lavori comportanti esposizione a polvere di silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione e stabilire un valore limite per la polvere di silice cristallina respirabile («frazione respirabile») che dovrebbe essere oggetto di riesame, specialmente in considerazione del numero di lavoratori esposti.

Considerando 19: Gli orientamenti e gli esempi di buone prassi elaborati dalla Commissione, dagli Stati membri o dalle parti sociali o altre iniziative, quali l’«accordo di dialogo sociale sulla protezione della salute dei lavoratori attraverso la manipolazione e l’uso corretti della silice cristallina e dei suoi prodotti» (NEPSi), costituiscono strumenti preziosi e necessari per integrare le misure normative e, in particolare, per sostenere l’efficace applicazione dei valori limite, e dovrebbero pertanto essere tenuti debitamente in conto. Essi comprendono misure tese a evitare o ridurre al minimo l’esposizione quali, nel caso della silice cristallina respirabile, l’abbattimento ad acqua delle polveri affinché queste non siano aerodisperse.

Considerando 30: Nei suoi pareri, l’ACSH fa riferimento a un periodo di revisione dei valori limite vincolanti di esposizione professionale relativi a varie sostanze, quali la polvere di silice cristallina respirabile, l’acrilammide e l’1,3-butadiene. La Commissione deve tener conto di tali pareri nel definire l’ordine di priorità delle sostanze per la loro valutazione scientifica.

Articolo 1, paragrafo 3: è inserito l’articolo seguente:

“Articolo 18 bis

Valutazione

Nel quadro della prossima valutazione dell’attuazione della presente direttiva nell’ambito della valutazione di cui all’articolo 17 bis della direttiva 89/391/CEE, la Commissione valuta inoltre la necessità di modificare il valore limite per la polvere di silice cristallina respirabile. La Commissione propone, se del caso, le modifiche necessarie relativamente a tali sostanze.

Per silice cristallina respirabile “generata da un procedimento di lavorazione” si intende ad esempio la “polvere prodotta da processi di lavorazione come l’attività estrattiva di miniera e di cava, la perforazione di gallerie o il taglio, la frantumazione, la macinazione o la polverizzazione di materiali

contenenti silice, ad esempio cemento, mattoni o rocce”, come esplicitato nel Comunicato stampa della Commissione europea IP/16/1656.

Quando entrerà in vigore la nuova Direttiva sugli cancerogeni o mutageni sul luogo di lavoro (CMD)?

La direttiva è in vigore a partire dal 16 gennaio 2018 e il termine ultimo per il suo recepimento da parte degli Stati membri è fissato al 17 gennaio 2020.

Qual è l’opinione del settore dei minerali industriali riguardo alla Direttiva 2017/2398 sugli agenti cancerogeni o mutageni?

La protezione della salute dei lavoratori è sempre stata una priorità assoluta per il settore dei minerali industriali.

Il settore dei minerali industriali accoglie con favore la definizione di un valore limite vincolante a livello UE per la polvere di silice cristallina respirabile a 0,1 mg/m³ di frazione respirabile per un TWA di 8 ore. Si prevede che questo valore limite europeo di esposizione sia in linea con l’**accordo multisettoriale di dialogo sociale NEPSI** sottoscritto da 15 settori industriali insieme alla controparte sindacale allo scopo di tutelare i lavoratori dall’esposizione alla polvere di silice cristallina respirabile.

Il considerando 19 della Direttiva 2017/2398 afferma che gli orientamenti e gli esempi di buone prassi elaborati dalla Commissione, dagli Stati membri o dalle parti sociali o altre iniziative, quali l’«accordo di dialogo sociale sulla protezione della salute dei lavoratori attraverso la manipolazione e l’uso corretti della silice cristallina e dei suoi prodotti» (NEPSi) **costituiscono strumenti preziosi e necessari per integrare le misure normative** e, in particolare, per sostenere **l’efficace applicazione** dei valori limite, e dovrebbero pertanto essere tenuti debitamente in conto. Il settore dei minerali industriali è estremamente grato e onorato di questo riconoscimento ufficiale.

Quali sono alcuni esempi di sostanze contenenti silice cristallina?

Il quarzo, il più comune dei nove polimorfi cristallini della silice, è il secondo minerale più abbondante in natura, costituendo il 12% della crosta terrestre. In pratica tutte le attività estrattive, di miniera e di cava, implicano la presenza di silice cristallina, che effettivamente si ritrova nella stragrande maggioranza dei materiali presenti in natura ed estratti dal terreno come la sabbia, la ghiaia, le pietre da costruzione, i minerali grezzi metallici e non.

Quali sono i minerali interessati dalla Direttiva 2017/2398 sugli agenti cancerogeni o mutageni sul luogo di lavoro (CMD)?

Sono interessati tutti i minerali e tutte le materie prime che contengono silice cristallina (indipendentemente dal contenuto percentuale). I produttori di minerali per l’industria e i loro clienti sono tenuti a controllare la potenziale esposizione dei lavoratori alla polvere di silice cristallina respirabile generata durante i procedimenti di lavorazione, in conformità agli obblighi di minimizzazione previsti dalla CMD, agli articoli 4.1, 5.2 e 5.3 della Direttiva consolidata 2004/37/CE.

Quali saranno le ripercussioni sugli utenti della filiera?

I vari Stati membri recepiranno la direttiva europea nel proprio ordinamento nazionale e gli Ispettorati del Lavoro saranno messi al corrente delle nuove norme.

Gli obblighi previsti dalla CMD si applicano a qualsiasi datore di lavoro e qualsiasi procedimento di lavorazione che comporti un’esposizione alla polvere di silice cristallina respirabile. In ogni attività

lavorativa che preveda la presenza di questi procedimenti si dovranno rispettare gli obblighi sanciti al Capo II della Direttiva 2004/37/CE.

Se non lo si è fatto in precedenza, sarà necessario procedere a una valutazione del rischio e ridurre al minimo l'esposizione in conformità agli obblighi previsti dalla CMD, rispettando il valore limite di 0,1 mg/m³. L'esposizione dovrà essere monitorata.

La Guida alle buone pratiche NEPSI è un utile riferimento operativo per adempiere gli obblighi previsti dalla CMD e contiene delle schede con consigli specifici su come adottare le misure di minimizzazione. Le schede sono disponibili gratuitamente in 23 lingue sul sito www.nepsi.eu o possono essere richieste ai fornitori di minerali. La Guida è sempre aperta ad accogliere nuove schede.

Nella maggior parte dei casi esistono già adeguate misure di tutela della salute professionale. In caso contrario, siete invitati a chiedere assistenza ai fornitori di minerali, che potranno darvi informazioni sulla manipolazione e l'utilizzo in sicurezza dei loro prodotti. Ai comparti che non sono ancora coinvolti, suggeriamo di entrare a far parte del gruppo di firmatari dell'accordo NEPSI.

Ci saranno ripercussioni sulla *supply chain* del settore dei minerali industriali?

No, la *supply chain* dei minerali industriali non rientra nell'ambito di applicazione di questa nuova direttiva. La maggioranza delle misure contenute nella Direttiva sugli agenti cancerogeni o mutageni è già stata adottata dai produttori e dagli utilizzatori di silice cristallina o di prodotti che la contengono. In tutti gli Stati membri dell'Unione esistono già valori limite di esposizione professionale per la RCS, ma la direttiva richiede standard di controllo dell'esposizione alla RCS più elevati nei ambienti di lavoro dell'intera filiera. Informando i clienti in modo corretto ed esaustivo, non si dovrebbero prevedere forti ripercussioni per il comparto della fornitura di minerali industriali. I produttori di minerali industriali sono disposti ad assistere i propri clienti nella riduzione dell'esposizione dei lavoratori alla silice cristallina respirabile (RCS) generata da procedimenti di lavorazione e nella divulgazione di buone pratiche attinenti alle singole situazioni. Queste attività diventeranno parte integrante delle rispettive politiche di gestione responsabile dei prodotti.

È di vitale importanza che i clienti delle aziende produttrici di minerali per l'industria comprendano che questa nuova direttiva europea riguarda esclusivamente il controllo dell'esposizione dei lavoratori alla RCS generata da procedimenti di lavorazione e non ha alcun legame con la classificazione e l'etichettatura dei prodotti contenenti silice cristallina.

I prodotti forniti non dovranno essere sostituiti o etichettati come cancerogeni, ma l'esposizione dei lavoratori alle polveri aerodisperse eventualmente generate dalla lavorazione di prodotti minerali e di materie prime contenenti silice cristallina dovrà essere valutata e controllata in modo idoneo, applicando la nuova legislazione e le buone pratiche NEPSI. Molti settori a valle che impiegano prodotti minerali in Europa adottano già buone pratiche di lavorazione industriale, in linea con le buone pratiche NEPSI.

Come sarà applicato l'obbligo di sostituzione delle sostanze?

Come sancito dall'articolo 4 della Direttiva 2004/37/CE sugli agenti cancerogeni o mutageni sul luogo di lavoro (CMD), "i datori di lavoro riducono l'utilizzazione di un agente cancerogeno o mutageno sostituendolo, sempre che ciò sia tecnicamente possibile, con una sostanza, un preparato o un procedimento che non sia o sia meno nocivo".

Nella fattispecie della silice cristallina respirabile, l'aggiunta all'Allegato I della Direttiva 2017/2398 recita:

“Lavori comportanti esposizione a polvere di silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione”.

Intendendo con ciò che l'obbligo di sostituzione riguarda i procedimenti di lavorazione che generano polvere di silice cristallina respirabile.

Nella pratica, i produttori e gli utilizzatori di silice cristallina e di prodotti che la contengono effettueranno una valutazione dei rischi e valuteranno l'opportunità di sostituire i procedimenti che generano la polvere di RCS con altri procedimenti che non la generano, qualora ciò sia tecnicamente possibile.

Un tipico esempio è rappresentato dai procedimenti ad umido, che impediscono l'aerodispersione del particolato, evitando così l'esposizione alla silice cristallina respirabile.

Le buone pratiche come quelle previste dall'Accordo NEPSI offrono un'utile guida all'implementazione dell'obbligo di sostituzione e di altre misure contenute nella CMD tese a ridurre al minimo l'esposizione in modo informato e personalizzato.

Quali sono le misure imposte dalla Direttiva sugli agenti cancerogeni o mutageni sul luogo di lavoro (CMD)?

Ai sensi degli articoli 3, 4, 5 e 6 della Direttiva 2004/37/CE, ai datori di lavoro spetta il dovere di determinare e valutare i rischi derivanti dalle attività nelle quali i lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni a causa della loro attività lavorativa. I datori di lavoro debbono fornire alle autorità responsabili, dietro loro richiesta, i risultati della valutazione del rischio e le misure adottate, con l'indicazione dei motivi per i quali sono impiegati agenti cancerogeni o mutageni.

Sempre che ciò sia tecnicamente possibile, i datori di lavoro debbono ridurre l'utilizzazione di un agente cancerogeno o mutageno sostituendolo con una sostanza, un preparato o un procedimento che non sia o sia meno nocivo, e debbono comunicare l'esito delle loro ricerche alle autorità responsabili, dietro richiesta di queste ultime.

Qualora la sostituzione (o la lavorazione in un sistema chiuso) non sia tecnicamente possibile, è necessario adottare una serie di misure preventive elencate gerarchicamente all'articolo 5.

Le modalità di attuazione di tali obblighi in Europa dipenderanno in larga parte dall'interpretazione della CMD e dal suo recepimento nei singoli Stati membri.

Riguardo alla RCS, è importante tenere presente che l'aggiunta nell'Allegato I fa riferimento ai procedimenti di lavorazione che generano questa polvere respirabile.

Grazie all'Accordo di dialogo sociale (SDA) NEPSI, le industrie firmatarie hanno messo a punto una serie completa di linee guida e tecniche di valutazione riferite alle misure di minimizzazione, tenendo conto dell'ampia diversità di circostanze e dei modi migliori per affrontarle basandosi su specifiche competenze settoriali. È evidente che l'SDA è complementare ai requisiti generali proposti dalla Direttiva e che, seguendo la Guida NEPSI, i firmatari attuano tali requisiti in modo informato e personalizzato.

Ciò significa che se le associazioni industriali aderenti a NEPSI sono in grado di dimostrare alle autorità competenti, dopo aver effettuato una valutazione del rischio, l'impossibilità di sostituire i procedimenti all'origine della polvere di silice cristallina respirabile, potranno passare alla fase successiva e adempiere gli obblighi elencati nella CMD. La Guida alle buone pratiche NEPSI contiene

un approccio personalizzato ai processi industriali per sostituire i procedimenti che generano RCS con altri meno nocivi o almeno per ridurre l'esposizione al minimo tecnicamente possibile.

Come raffronto e considerazione pratica, l'inserimento della polvere di legno negli Allegati I e III (con rispettivo OEL) non ha influito materialmente sulle capacità operative delle industrie impegnate nella lavorazione del legno, pur fornendo il necessario livello di tutela per la salute dei lavoratori.

Qual è la definizione di “sistema chiuso”?

Un sistema chiuso è un sistema di processo dotato di attrezzature specifiche che funzionano in modo tale da limitare il potenziale contatto degli operatori con le sostanze in esse contenute ai soli interventi di manutenzione.

Cos'è l'accordo NEPSI?

Nel 2006 l'industria (datori di lavoro e dipendenti di 14 settori industriali) ha realizzato una **Guida alle buone pratiche per la protezione della salute dei lavoratori tramite la corretta manipolazione ed utilizzo della silice cristallina e dei prodotti che la contengono**, documento che costituisce la base dell'**Accordo di dialogo sociale** e contiene oltre 65 schede che descrivono tecniche di buona pratica in numerosi contesti lavorativi. Le schede identificano adeguate misure di controllo che consentano ai datori di lavoro di ridurre i livelli di esposizione alla silice cristallina respirabile a una quantità minima.

Pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (OJ 2006/C279/02) e tradotto in 22 lingue, l'Accordo ha dato il via alla più grande campagna di sensibilizzazione mai realizzata sui rischi derivanti dall'esposizione alla RCS. L'Accordo prevede un audit obbligatorio della sua applicazione ogni due anni e gli effetti sono già visibili nei luoghi di lavoro interessati. I firmatari dell'Accordo si impegnano a proseguire ulteriori ricerche sui rischi dell'esposizione e a integrare e aggiornare regolarmente le buone pratiche.

L'Accordo NEPSI è uno straordinario strumento di prevenzione per migliorare la tutela dei lavoratori sul luogo di lavoro grazie alle misure di riduzione delle polveri di RCS descritte nella Guida alle buone pratiche, costantemente aggiornata. Il Considerando 19 della Direttiva 2017/2398 recita espressamente: “Gli orientamenti e gli esempi di buone prassi elaborati dalla Commissione, dagli Stati membri o dalle parti sociali o altre iniziative, quali l'«accordo di dialogo sociale sulla protezione della salute dei lavoratori attraverso la manipolazione e l'uso corretti della silice cristallina e dei suoi prodotti» (NEPSI), **costituiscono strumenti preziosi e necessari per integrare le misure normative e, in particolare, per sostenere l'efficace applicazione dei valori limite**, e dovrebbero pertanto essere tenuti debitamente in conto. Essi comprendono misure tese a evitare o ridurre al minimo l'esposizione quali, nel caso della silice cristallina respirabile, l'abbattimento ad acqua delle polveri affinché queste non siano aerodisperse.”

Chi sono i firmatari dell'Accordo NEPSI?

Nel 2006 le associazioni datoriali e i dipendenti di 14 settori industriali hanno firmato l'Accordo sulla protezione della salute dei lavoratori attraverso la corretta manipolazione ed utilizzo della silice cristallina e dei prodotti che la contengono (il cosiddetto Accordo NEPSI – European Network for Silica, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, OJ 2006/C279/02).

I dipendenti sono rappresentati da: IndustriAll. I datori di lavoro sono rappresentati da: GlassFibreEurope (fibra di vetro), BIBM (componenti in calcestruzzo prefabbricato), CAEF (fonderie), CEEMET (associazione di aziende metalmeccaniche e affini), CEMBUREAU (cemento), CERAME-UNIE (ceramica), EMO (malte), EUROMINES (attività estrattiva), EUROROC (pietre naturali), EURIMA (lane minerali per isolamento), EXCA (argilla espansa), FEVE (contenitori in vetro), Glass for Europe (vetro piano), IMA-Europe (minerali per l'industria), UEPG (aggregati).

L'accordo rimane sempre aperto a nuovi firmatari e recentemente hanno aderito a NEPSI le seguenti associazioni di categoria: ECSPA (associazione dei produttori europei di silicati di calcio), ERMCO (organizzazione europea del calcestruzzo) e AstA Worldwide (associazione dei produttori di pietra composita).

Qual è il vantaggio di diventare firmatario dell'Accordo NEPSI?

La piattaforma "NEPSI" (European Network on Silica) ha facilitato l'implementazione delle buone pratiche nelle misure di riduzione della polvere e ha inoltre monitorato l'applicazione dell'Accordo con cinque rapporti biennali sugli indicatori chiave di prestazione.

L'accordo multisettoriale di dialogo sociale sulla protezione della salute dei lavoratori attraverso la manipolazione e l'uso corretti della silice cristallina, come menzionato nel Considerando 19 della Direttiva 2017/2398, **"è uno strumento prezioso e necessario per integrare le misure normative e per sostenerne l'efficace implementazione"**. Ciò significa che i membri della piattaforma NEPSI hanno già a loro disposizione una dovizia di informazioni e linee guida su come manipolare questa sostanza in linea con le disposizioni contenute nella direttiva, che possono essere condivise e utilizzate da altre aziende non aderenti a NEPSI.

Il dialogo sociale è un elemento fondamentale del modello sociale europeo che ha acquisito il pieno riconoscimento con il Trattato di Amsterdam. Le parti sociali (i rappresentanti delle aziende e dei lavoratori) sono così in grado di dare un contributo fattivo alla formulazione di una politica sociale europea.

L'Accordo NEPSI mira a:

- Tutelare la salute dei dipendenti e di altri soggetti esposti per motivi professionali alla polvere di silice cristallina respirabile proveniente da materiali, prodotti o materie prime contenenti silice cristallina negli ambienti di lavoro.
- Ridurre al minimo l'esposizione alla silice cristallina respirabile sul luogo di lavoro applicando le buone pratiche stipulate per prevenire, eliminare o ridurre i rischi per la salute professionale correlati alla silice cristallina respirabile.
- Ampliare le conoscenze riguardo alle buone pratiche e ai potenziali effetti della polvere di silice cristallina respirabile sulla salute.

L'Accordo NEPSI è uno straordinario strumento di prevenzione per migliorare la tutela dei lavoratori sul luogo di lavoro grazie alle misure di riduzione della polvere di silice cristallina respirabile descritte nella Guida alle buone pratiche, costantemente aggiornata. Incentiva stabilimenti, aziende e persino i Paesi a migliorare i risultati contenuti nelle successive attività di reporting eseguite da NEPSI.

Aderire a NEPSI significa aumentare la salute e la sicurezza nei locali delle aziende firmatarie e potenziare le proprie capacità di influenzare ulteriormente le buone pratiche del futuro, condividere le proprie esperienze con altri utilizzatori e produttori di silice cristallina ed essere al corrente degli ultimi aggiornamenti concernenti le buone pratiche.

La Direttiva 2017/2398 ha una ricaduta sull'etichettatura delle sostanze?

No. La direttiva concerne esclusivamente la legislazione in materia di tutela della salute professionale dei lavoratori. Nell'UE la classificazione e l'etichettatura dei prodotti sono disciplinate da norme separate (il Regolamento CLP 1272/2008). Non esiste un legame diretto tra questi due quadri normativi. La Direttiva 2017/2398 affronta la questione della polvere respirabile generata da procedimenti di lavorazione, e non la sostanza in sé. La silice cristallina sul mercato è soggetta agli obblighi di classificazione ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008, mentre la silice cristallina generata da procedimenti di lavorazione non è sul mercato e pertanto non è soggetta alla classificazione prevista da tale Regolamento.

La silice cristallina dovrà essere classificata ed etichettata come agente cancerogeno?

No. La responsabilità dell'etichettatura dei prodotti in base al Regolamento CLP ricade sui produttori e sui distributori; nulla è mutato a questo livello. I meccanismi generali di gestione responsabile dei prodotti sono preziosi per la tutela della salute dei lavoratori lungo tutta la filiera.

Per essere conformi al Regolamento CLP, i produttori di minerali per l'industria classificano i prodotti del quarzo (frazione sottile) e della cristobalite (frazione sottile) come prodotti STOT RE di categoria 1 per il rischio di silicosi. STOT sta per *Specific Target Organ Toxicity*, ossia tossicità specifica per organi bersaglio. RE sta per *Repeated Exposure*, ossia esposizione ripetuta. Questa classificazione di settore certifica che il principale effetto sulla salute di un'esposizione a lungo termine alla RCS in ambienti lavorativi è la silicosi e che le misure per la prevenzione della silicosi sono utili anche a prevenire eventuali rischi associati di tumore polmonare.

Questa nuova norma intende porre un divieto di commercializzazione per le sostanze contenenti RCS?

No. La Direttiva 2017/2398 concerne esclusivamente la legislazione in materia di tutela della salute professionale dei lavoratori. Nell'UE la classificazione e l'etichettatura dei prodotti sono disciplinate da norme separate (il Regolamento CLP 1278/2008). Non esiste un legame diretto tra questi due quadri normativi. La Direttiva 2017/2398 affronta la questione della polvere respirabile generata da procedimenti di lavorazione, e non la sostanza in sé.

La Direttiva 2017/2398 (CMD) riguarda "i lavori comportanti esposizione a polvere di silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione". Si tratta di polvere aerodispersa generata da procedimenti, che non viene commercializzata.

L'implementazione della CMD riguarda le misure protettive da adottare sui luoghi di lavoro. L'implementazione della CMD non è in relazione con la classificazione e l'etichettatura né con la commercializzazione e l'utilizzo della silice cristallina o dei prodotti che la contengono, e non avrà ripercussioni su tali aree.

Ciò è corretto poiché i rischi per la salute associati a un'esposizione massiccia e prolungata alla polvere di silice cristallina respirabile si osservano soltanto in ambiente lavorativo e non nell'utilizzo da parte dei consumatori o nell'ambiente in generale.

Nella valutazione d'impatto (SWD 2016 152 final) allegata alla proposta di emendamento della CMD, la Commissione riporta a pagina 29 che la CMD rappresenta lo strumento normativo più idoneo per le polveri di silice cristallina respirabile e di legno duro rispetto all'autorizzazione o alle restrizioni REACH, particolarmente perché in questo caso si tratta di **sostanze generate da procedimenti in ambiente lavorativo** che non rientrano nell'ambito di applicazione della normativa REACH.

Come raffronto e considerazione pratica, l'inserimento della polvere di legno negli Allegati I e III (con rispettivo OEL) non ha influito materialmente sulle capacità operative delle industrie impegnate nella lavorazione del legno, pur fornendo il necessario livello di tutela per la salute dei lavoratori.

Quali saranno le conseguenze della nuova Direttiva europea sugli agenti cancerogeni o mutageni (CMD) nei Paesi che hanno già inserito la RCS nella legislazione nazionale in materia di agenti cancerogeni sul luogo di lavoro?

Questo argomento sarà discusso in ogni Stato membro durante il periodo di recepimento della direttiva europea. Entro il 2020 gli Stati membri dovranno garantire il rispetto degli standard minimi stabiliti dalla direttiva. Si presume che gli Stati membri che già considerano la RCS un agente cancerogeno in ambiente lavorativo non apporteranno modifiche sostanziali alle legislazioni nazionali.

La maggior parte degli Stati membri europei ha già stabilito un valore limite per la RCS. Gli Stati membri con valori limite inferiori o superiori saranno costretti a modificare i rispettivi OEL?

Il valore limite vincolante europeo prevede già il livello più alto consentito; gli Stati membri non possono fissare livelli OEL più elevati. Tuttavia, ogni Stato membro è libero di imporre requisiti più severi in base alle pratiche e alle definizioni adottate a livello nazionale e gli OEL inferiori rimarranno in vigore negli Stati in cui sono già stati fissati.

Quali obblighi sono previsti per produttori e utilizzatori nella comunicazione con clienti e dipendenti?

Il valore limite vincolante europeo dovrà essere menzionato nella Sezione 15, "Informazioni di regolamentazione" delle schede di sicurezza, come informazione minima da fornire al cliente.

È buona pratica incoraggiare e assistere i clienti durante la messa a punto di misure e tecnologie volte a eliminare o a ridurre, nei limiti del tecnicamente possibile, l'esposizione alla silice cristallina respirabile potenzialmente generata dai loro procedimenti di lavorazione. È importante specificare che non si tratta di sostituire le materie prime ma di esercitare un controllo sui processi che possono eventualmente produrre delle polveri aerodisperse durante la manipolazione e l'uso delle materie prime. Aderire all'Accordo NEPSI e al programma di buone pratiche, se non lo si è già fatto, è il modo migliore per affrontare il problema.

I datori di lavoro dovranno istruire i dipendenti per spiegare loro come servirsi delle misure di controllo previste.

Specifici argomenti di formazione sono raccomandati nella Guida alle buone pratiche NEPSI.

Come si applica la Direttiva sugli agenti cancerogeni o mutageni sul luogo di lavoro (CMD) alla gestione dei rifiuti che contengono RCS nella loro composizione?

L'esposizione alla polvere di RCS generata dai processi di gestione dei rifiuti deve essere controllata in conformità agli obblighi di minimizzazione previsti dalla CMD e il valore limite vincolante deve essere rispettato.

Come si applica la Direttiva sugli agenti cancerogeni o mutageni sul luogo di lavoro (CMD) alla gestione dei materiali riciclati che contengono RCS nella loro composizione?

L'esposizione alla polvere di RCS generata dalla manipolazione e dal trattamento di materiali riciclati che contengono silice cristallina deve essere controllata in conformità agli obblighi di minimizzazione previsti dalla CMD e il valore limite vincolante deve essere rispettato.

Dove è possibile trovare ulteriori informazioni?

www.crystallinesilica.eu

www.nepsi.eu